

Corte di Cassazione - Sentenza 26 giugno 2015, n. 43131

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14/12/2011 il Tribunale di Parma ha condannato la sig.ra (*omissis*) alla pena di euro 4.000,00 di ammenda riconoscendola colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale legale rappresentante della società (*omissis*) S.r.l., impresa a conduzione familiare produttrice di intonaci premiscelati per l'edilizia, aveva effettuato operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ma in assenza della comunicazione di cui all'art. 216, d.lgs. n. 152 del 2006, inoltrata solo il successivo 19/10/2007.

Si trattava, in particolare, di residui di intonaci e premiscelati (malta rappresa) che erano stati interrati nel cortile dello stabilimento creando uno strato profondo mezzo metro.

2. Avverso la sentenza aveva interposto appello il difensore dell'imputata chiedendone la riforma sul rilievo che del reato avrebbe dovuto rispondere un dipendente della società, tal (*omissis*), responsabile dello stabilimento cui era stata demandata la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la selezione delle imprese addette allo smaltimento, e sul quale la (*omissis*) aveva fatto completo affidamento.

La Corte di appello, rilevata l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, cod. proc. pen., ne ha disposto la trasmissione a questa Suprema Corte.

Il 05/06/2015, la ricorrente ha trasmesso a questa Corte motivi aggiunti a sostegno della propria richiesta sostenendo l'esistenza di una valida delega di funzioni in materia ambientale in favore dell'Aiello.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalle legge e manifestamente infondato.

4. E' noto come, a seguito degli arresti di Sez. U, n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, e di Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma, «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato

giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (da ultimo, cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena).

Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell'impugnazione, è riservata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).

Tanto premesso, ricorda questa Suprema Corte che in materia ambientale, perché possa attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, con esonero da responsabilità da parte del titolare dell'impresa, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 01/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980).

Nel caso di specie, coerentemente al tipo di impugnazione originariamente prescelto, la ricorrente fonda le proprie doglianze su circostanze di fatto (volte a illustrare i compiti dell'*omissis*) non scrutinabili in questa sede.

Ciò che rileva però è che non risulta (né l'imputata lo deduce) che sia mai stata rilasciata al responsabile dello stabilimento una delega espressa, né che questi avesse poteri decisionali o di spesa. Le chiare affermazioni contenute nella sentenza impugnata sono contrastate da mere deduzioni fattuali non sorrette da alcuna eccezione di travisamento delle relative prove.

Il Tribunale afferma inoltre con altrettanta chiarezza che l'operazione di interrimento dei rifiuti non poteva non essere sfuggita alla legale rappresentante dell'impresa poiché effettuata nello stesso luogo della sede legale e perché l'impresa non era di grandi dimensioni.

Si tratta di un dato di fatto dal quale non irragionevolmente il Tribunale trae motivo per attribuire all'imputata una responsabilità diretta per una condotta che, proprio perché in tesi posta in essere dal delegato, aveva il potere ed il dovere di impedire.

La delega di funzioni, infatti, non priva il titolare dell'impresa delle proprie prerogative che è tenuto ad esercitare sia vigilando sull'operato del delegato, sia quando sia a conoscenza di modalità illecite di gestione della delega stessa.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricordo consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 26/06/2015

